



REGOLAMENTO CONCIMAIA COMUNALE DI VALTOURNENCHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 62 del 22/08/2012

ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della Concimaia comunale sita in località Champlève nel Comune di Valtournenche.
2. La platea di stoccaggio per deiezioni animali è ceduta in uso gratuito dal Comune di Valtournenche agli agricoltori che presentato regolare domanda di iscrizione, come da modello allegato, ed è costituita appositamente ed esclusivamente per lo stoccaggio e la maturazione di tutte le deiezioni animali delle aziende del Comune di Valtournenche.
3. La concimaia è costituita da: platea di stoccaggio, viabilità interna, le sue infrastrutture tecniche e le aree pertinenziali.
4. L'accesso alla struttura è limitata da apposita sbarra. La chiave sarà consegnata ai soggetti iscritti, ai quali è fatto divieto di procedere a duplicazioni.

ART. 2

1. La concimaia ha per scopo la gestione di tutte le deiezioni animali (**letame**) prodotte sul territorio comunale, la manipolazione per una buona maturazione e di conseguenza, poi, la fertilizzazione di tutti i terreni condotti dalle aziende, intendendosi per "letame" il materiale palabile derivato dalle miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico dei liquami.

ART. 3

1. Tutte le aziende agricole aventi sede nel Comune di Valtournenche che intendono servirsi della platea per lo stoccaggio del letame (limitatamente a quello prodotto nella sede operativa insistente sul territorio comunale) sono tenute all'atto di iscrizione e alla dichiarazione di piena e incondizionata accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento.
2. Chi usufruisce della struttura ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune ogni possibile guasto o disservizio riscontrato nella struttura.

ART. 4

1. Le aziende hanno il dovere di conferire il letame delle proprie aziende puro, non inquinato da agenti estranei (cordine, placente, etc.),

ART. 5

1. I conferenti con eventuali blocchi sanitari dovranno obbligatoriamente stoccare nell'apposita area dedicata il materiale per l'idonea maturazione. Il tempo di maturazione (periodo minimo di stoccaggio) varierà, a seconda della malattia, e verrà prescritto dal Veterinario Ufficiale di Sanità Animale.

ART. 6

1. I conferenti dovranno compilare un apposito registro di carico/scarico che dovrà essere esibito al Comune in caso di richiesta, segnalare eventuali anomalie e lasciare le corsie di servizio pulite.

ART. 7

1. Per il raggiungimento dello scopo i conferenti saranno soggetti a dei turni di lavoro per lo spostamento e il rivoltamento del letame e per la pulizia della platea e zone adiacenti.

2. Almeno una volta all'anno gli utilizzatori dovranno provvedere alla pulizia totale dei singoli settori della platea, smaltendo tutti i residui di letame presenti in loco.

ART. 8

1. I turni di lavoro potranno essere stabiliti in maniera proporzionale basandosi sugli UBA (Unità Bovino Adulto) posseduti per ogni singola azienda e sul periodo di conferimento **del letame**. I conferenti possono altresì accordarsi con la Commissione Agricoltura in merito alle modalità che ritengano essere più appropriate per la migliore gestione.

ART. 9

1. Organi vigilanti saranno l'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato dalla Commissione Agricoltura e la Polizia Locale che potranno punire ogni inadempienza con una ammenda o l'esclusione del conferente a seconda della gravità dell'atto compiuto.

ART. 10

1. Tutti i conferenti hanno il dovere, dopo la dovuta maturazione, minimo 120 giorni, di smaltire la propria quantità di letame accumulato per la fertilizzazione dei terreni.
2. I conferenti potranno comunque di comune accordo smaltire il letame tramite terzi. Di tale iniziativa dovrà essere preventivamente informato il Comune.

ART. 11

1. Per lo spargimento del letame nel territorio del Comune di Valtournenche dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti. (si richiamano il D.M.7/04/2006 e Reg. Regionale 09/08/1995, n° 6) per la sua utilizzazione agronomica ed in particolare:

1.1. L'utilizzo dei letami è vietato almeno nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

1.2. Lo stoccaggio temporaneo del letame e dei suoi assimilati su terreno nudo e' ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e deve prevedere la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante ed una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 metri, con esclusione di quelli utilizzati per la pratica della fertirrigazione.

È opportuno che non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

1.3. Lo spargimento del liquame è vietato dal 15 dicembre al 28 febbraio, salvo deroghe stabilite di volta in volta dall'autorità comunale in base all'andamento meteorologico stagionale

ART. 12

L'iscrizione all'uso della concimaia ha la validità di anni UNO, rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.

ART. 13

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €500 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267
2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.
3. L'applicazione della sanzione amministrativa non esclude il risarcimento del danno al Comune o a terzi, ove ne sussistano i presupposti.
4. Al trasgressore viene sospesa la concessione rilasciata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti all'infrazione.

MODELLO DI ISCRIZIONE ALLA CONCIMAIA COMUNALE DI VALTOURNENCHE

CONFERENTE N. _____

IL SOTTOSCRITTO

NOME _____ COGNOME _____

RAGIONE SOCIALE _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ FRAZ. /VIA _____

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

CHIEDE

Di essere iscritto all'elenco degli utilizzatori della Concimaia comunale avente sede in Valtournenche, loc. Champlève

per il periodo di anni UNO rinnovabile secondo le prescrizioni del Regolamento

MEZZO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO DELLE DEIEZIONI _____

METRI CUBI TRASPORTABILI _____

DICHIARA

Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni poste dal regolamento comunale.

Di avere preso in carico la chiave per l'accesso alla struttura

Valtournenche, li, _____

FIRMA PER ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONCIMAIA

FIRMA DEL SINDACO
